



Al Dirigente della PF  
Energia, fonti rinnovabili,  
risparmio energetico, AE

Al Dirigente della PF  
Valutazioni ed autorizzazioni  
ambientali

LORO SEDI

ID: 3073754 | 14/01/2010 | ANC - 01

Risposta alle Vs.

- prot. 0526786/17.9.2009/EFR\_11
- prot. 0574479/6.10.2009/VAA\_08

OGGETTO: *autorizzazione per impianti fotovoltaici ed eolici. Applicabilità della normativa statale sopravvenuta in materia di VIA. D.Lgs. 387/2003 e 152/2006. L. 99/2009. LL.RR. 7/2004 e 6/2007.*

Il Dirigente della PF Energia, fonti rinnovabili, risparmio energetico ed attività estrattive trasmette il quesito di una Provincia relativo alla diretta applicabilità nel territorio regionale della legge 99/2009, nella parte in cui ha modificato i limiti di potenza stabiliti dal d.lgs. 152/2006 per l'assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in presenza di "limiti diversi, basati anche su parametri diversi, comunque più restrittivi" stabiliti dalla l.r. 7/2004. Il Dirigente fa poi presente che la nuova normativa statale richiede altresì, a carico del proponente un progetto per impianto fotovoltaico o a biomasse, la dimostrazione della disponibilità del suolo e domanda se essa sia eventualmente applicabile anche ai procedimenti in corso, "considerato che la legge non fa alcuna riserva".

Sulla questione interviene il Dirigente della PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, che esprime il proprio orientamento favorevole alla sopravvivenza dei limiti più restrittivi fissati dalla legge regionale, in quanto lo stesso d.lgs. 152/2006, all'art. 6, comma 9, dispone che le Regioni possono stabilire un decremento delle soglie indicate dallo stesso decreto. Inoltre, dal punto di vista tecnico osserva che già la legge regionale ha esentato dalle procedure di VIA gli impianti fotovoltaici a terra con superficie radiante inferiore a 5.000 mq. (corrispondenti a una potenza di circa 0,6-0,7 MW) e che estendere ulteriormente questa liberalizzazione può comportare problemi "in termini di consumo di suolo e alterazione delle caratteristiche paesaggistiche della Regione".



Premesso che questa struttura di consulenza è deputata a esprimere pareri vertenti esclusivamente sull'interpretazione delle norme in materie di competenza regionale, sull'argomento si possono formulare le osservazioni che seguono.

Dopo l'entrata in vigore della modifica del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in materia di tutela ambientale è posta esclusivamente in capo allo Stato, cui spetta determinare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, il livello di tutela minimo uniforme, che si impone sull'intero territorio nazionale come limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza (sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). Resta ferma la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (da ultimo, sentenze n. 249 e 314 del 2009): da ciò discende che le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze, ben possono stabilire livelli di tutela maggiori ovvero limiti più restrittivi, in ragione delle caratteristiche del proprio territorio.

Tuttavia la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza 307/2003, ha anche chiarito che appartiene comunque allo Stato la fissazione di livelli non derogabili, neanche in senso più rigoroso, dalle Regioni, quando gli stessi, pur afferendo alla tutela dell'ambiente, siano stati definiti sulla base di un bilanciamento con altri interessi, di rilievo unitario anch'essi, rientranti in una competenza statale (come, nel caso, la produzione dell'energia, di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.). Sintetizza così recentemente la sentenza 225/2009: "A questo proposito, è peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente.... Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto".

Per quanto riguarda in particolare le soglie, disciplinate dal d.lgs. 152/2006, che determinano la sottoposizione di determinati impianti produttivi alle procedure di valutazione di impatto ambientale, esse sembrano rientrare nel filone giurisprudenziale da ultimo delineato e pertanto sono da ritenere inderogabili. Peraltro, espressamente l'art. 6, comma 9, del medesimo d.lgs. consente alle Regioni di adeguare, sotto alcuni profili, le soglie previste, dettando al riguardo specifici criteri, parametri e condizioni entro cui è possibile per le Regioni intervenire.

Alla luce di ciò si può ritenere che, se la Regione è intervenuta individuando nella l.r. 7/2004 soglie più restrittive per gli impianti di cui al quesito uniformandosi agli stessi criteri stabiliti dalla normativa statale e nell'ambito dei minimi e massimi ivi previsti, continuano ad applicarsi le soglie regionali. Mentre se, come si evince dalle note che si



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI  
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E CONSULENZA

riscontrano, la Regione ha individuato tecnicamente gli impianti da sottoporre a verifica o VIA in base a criteri diversi, si deve applicarè la normativa statale, anche sopravvenuta.

Sul secondo quesito, vale il principio che le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso, in mancanza di disposizioni transitorie contenute nella normativa sopravvenuta. Le disposizioni adottate dalla l. 99/2009 si riferiscono unicamente agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, attratti nella competenza statale con la modifica dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: una norma specifica del comma 3 dell'art. 42 della l. 99/2009 prescrive infatti per essi che le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della disciplina modificativa sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio, fatta salva la facoltà del proponente di richiedere entro un breve periodo al Ministero dell'ambiente l'applicazione della nuova disciplina.

F.to IL DIRIGENTE DELLA PF  
(Dott.ssa Antonella NOBILI)

F.to PER IL COMITATO TECNICO  
(Prof. Giovanni DI COSIMO)

F.to (Prof. Valerio ONIDA)

F.to (Prof. Giorgio PASTORI)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE  
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI  
P.F. ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA

La presente copia, composta di n. ....3..... fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, il ...14/01/2010....

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Dott.ssa Antonella NOBILI)